



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 362 del 19/12/2016

Settore: SETTORE 2° GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Ufficio proponente: SERVIZIO TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, VALUTAZIONE
AMBIENTALE

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 352 DEL 6-12-2016
CONTENENTE INDICAZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI
MATERIALE PARTICOLATO FINE PM10**

SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n.352 del 6/12/2016 con la quale sono state adottate misure restrittive per il contenimento delle emissioni di materiale particolato fine PM10 con valenza di 10 gg a partire dal giorno dell'emissione e quindi con scadenza 16-12-2016.

TENUTO CONTO che nel corso dei giorni successivi al 6-12-2016 si sono verificati ripetuti sforamenti del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ per il PM10 con previsioni di condizioni meteo critiche.

PRESO ATTO della comunicazione REGIONE TOSCANA del 13/12/2016 con la quale è stata comunicata la conferma del raggiungimento del livello ICQA pari a 2 nell'area "Valdarno superiore" ricordando la necessità di prorogare l'Ordinanza di modulo 2 qualora questa fosse scaduta.

ATTESO che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento.

PRESO ATTO:

della L.R. n. 9 del 11.02.2010 la quale stabilisce che è di competenza comunale l'adozione di interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite; delle D.G.R.T. n. 1182/2015 e n. 814/2016, con le quali la Regione richiede ai comuni critici di attivare i provvedimenti contingibili con moduli di azione crescente, a seconda del valore assunto dall'Indice di Criticità (ICQA) e comunicato da ARPAT

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del 22/09/2016, con la quale è stato approvato il P.A.C. (Piano di Azione Comunale) unico a livello di area di superamento.

RITENUTO pertanto necessario prorogare gli interventi contingibili di modulo 2 previsti dal P.A.C. approvato con deliberazione G.M. n. 186/2016.

INTESO disporre di un periodo di tempo sufficiente a sensibilizzare in maniera efficace la cittadinanza in merito agli accorgimenti per la limitazione delle emissioni materiale particolato fine pm₁₀.

ORDINA

LA PROROGA FINO AL GIORNO 09/01/2017 DELL'ORDINANZA N. 352 DEL 06/12/2016 contenente:

- 1. il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature e residui vegetali su tutto il territorio comunale al di sotto della quota di 300 m;**
- 2. l'obbligo di spegnimento di motori di veicoli in sosta prolungata in particolare per veicoli commerciali e autobus.**

INVITA FORTEMENTE LA CITTADINANZA

A. a non utilizzare biomassa (legna) in caminetti aperti per il riscaldamento domestico dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

B. a limitare l'utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l'uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (automezzi elettrici o a gas).

DISPONE

la massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;

la trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana (Settore Energia – Tutela della qualità dell'aria), ad ARPAT ed all'azienda USL Toscana Sud-est.

al Comando di Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza.

AVVERTE

che ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

che in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili, è fatta salva l'applicazione dell'art. 6550 del Codice Penale.

Montevarchi, 19/12/2016

SINDACO
CHIASSAI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.